PER

Lo pupillo D. Giuseppe de Diana

CONTRO

D. Agostino de Angelis.

Nel S. R. C.

In Banca di Basile
Presso lo Scrivano Villani.

Uella capricciosa lite, che sono parecchi anni mosse D. Agostino de Angelis contro D. Ambrogio de Diana, e che, mentre costui visse, non si curò mai di veder finita, vuol oggi, appena morto il padre, far egli decidere contro l'unico figlio pupillo D. Giuseppe de Diana, il quale non tanto nella debile mia difesa confida, quanto in quella protezione, che debbe aver de' pupilli il Magistrato. Comincio dalla narrativa de' fatti.

D. Antonio de Angelis ebbe sei figli procreati con D. Angela Viti sua moglie, quattro maschi, e due femine; la prima delle quali, mentre il padre viveva, maritata con D. Tommaso Jadopi ebbe in dote un territorio di moggi 30. sito in Presenzano, ed un Molino sito nella Roccamonfina. Dopo la morte del padre si maritò D. Isabella seconda figlia con D. Francesco Melfi, e con un semplice foglio di Capitoli matrimoniali senza verun pat-

to riversivo le fu da D. Angela Viti sua madre, da D. Marco, e D. Francesco de Angelis suoi fratelli dato in dote un territorio ereditario paterno di moggi 30. sito in pertinenze di Vairano del valore di duc. 400. ed alcune robe corredali.

Passato nel 1737. al paese de' più D. Francesco Melfi, e rimasti tre figli, D. Isabella non solo venne a riavere le sue doti, ma com' erede de' figli morti dopo il padre venne ad acquistar la roba ereditaria de' medesimi, e così a divenir molto comoda. Quindi avendo D. Tommaso de Angelis suo fratello preinteso, che pensava di maritarsi la seconda volta, e questa notizia forte dispiacendogli, s' applicò a distorla, e per poterci riuscire approfittossi de' disturbi, che ci erano tra D. Isabella, e' congionti del morto suo marito, e procurò di farla ritirare in sua casa nella Terra della Pietra, ov' essa portò molto denaro accumulato in casa del primo marito, oro, ed argento lavorato, quantità grande d' abiti, e di gioje, e quanto mai aveva; ed erale spettato com' erede de' figli.

Bella occasione fu questa per D. Tommaso de Angelis d' aver cioè nella propria casa la preda egli, ch' era un uomo scarso di beni di fortuna, e pieno di mille vizj, e massime del gioco, in cui quasi tutto il suo patrimonio aveva consumato. Sicchè per tutto quel tempo non picciolo, che D. Isabella fu costretta a trattenersi in sua casa, consumò il contante, ch' essa aveva, ed a forza di minacce le tolse quasi tutto l' oro, e 'l prezioso.

Per non ridursi finalmente costei all' estremo delle miserie, si risolvette di rimaritarsi con D. Ambrogio de Diana, il quale portatosi nella Pietra per far se-

guire

guire la stipula de'Capitoli matrimoniali, a tal effetto da' sposi si fece venire Notar Paride de Dionisio; ma D. Tommaso vedendo non esser costui confacente a' suoi disegni, volle a forza, che i capitoli stipulati si fossero da Notar Eraclio d' Agnenica suo cognato.

Anche arrivate le cose in questo termine, neppur voleva, che sua sorella contraesse il matrimonio; sicchè fu costei nella necessità di fuggirsene nella Terra di Marzano in casa di D. Bartolomeo Viti suo zio, e ciò non ostante a forza di minacce estorse D. Tommaso da D. Ambrogio de Diana duc. 100. senza i quali non gli avrebbe mai permesso di sposar sua sorella.

Egli non aveva prima dotato D. Isabella, nè avevale mai dato niente del suo, perchè, come si disse, fu dotata de' beni paterni con molto di lei pregiudizio: ma le circostanze critiche, in cui allora essa ritrovavasi, fecero sì che stando in casa di suo fratello in tempo della stipula de' Capitoli, volle anche costui intervenirci, e sebbene D. Isabella avesse in quell'atto dotata se stessa della misera porzione paterna, e di tutto ciò, che l'era pervenuto dal primo suo marito, pure volle D. Tommaso prestare la sua autorità, e consenso sotto però gl'infrascritti patti, vincoli, e condizioni, e non altrimente, cioè, che in caso di dissoluzione di matrimonio dovesse D. Ambrogio restituire a D. Isabella, ed a' suoi figli le doti, ed in mancanza di costoro a chi *de jure* spettavano secondo l'uso, e consuetudine della Terra della Pietra. L'altro patto si fu, che *morendo D. Isabella senza figli, ed eredi legittimamente dal suo corpo discendenti, potesse di-*

spo-

sponere, e testare di dette sue doti la somma di ducati cento tantum.

Condotta la sposa in casa di D. Ambrogio, non poco ebbe costui da faticare, e spendere per ricuperare dalle mani de' congionti del primo di lei marito quanto le apparteneva com'erede de' figli morti prima, e di D. Carlo Melfi ultimo figlio morto dopo il secondo matrimonio, e quanto le si doveva per antefato, ed altre sue ragioni.

Ma il mal costume di D. Tommaso de Angelis, e la vita facinorosa, ch'egli a menar continuava, fecero sì, che la povera D. Isabella neppur nella casa del secondo marito sita in Teano fosse sicura; poichè mentre essa visse, a forza di violenze, e di minacce soffri furti, e rapine fattele dal fratello, e dovette ingenti somme sborsargli, per non veder la sua vita, e quella del marito in ripentaglio.

Finalmente venuta a morte D. Isabella de Angelis istituì sibbene erede D. Ambrogio suo marito per mille forti ragioni nel testamento espresse, ma avendo fondato un Padronato con molti pesi, poco della sua eredità restò libero all'erede, il quale ottenne il preambolo nella Corte locale confirmato dalla Vicaria, e poi venne a domandare la manutensione del possesso de' beni ereditarj nel S. C.

All'opposto D. Agostino de Angelis figlio di D. Tommaso tacendo la disposizione testamentaria di D. Isabella, ottenne *surdo aure* il preambolo *ab intestato* dalla stessa O. C. Ma trasmessi poi gli atti nel S.C. intese le parti a' 28. di Giugno del 1760. fu dal Signor Consiglier Cimino Commissario dato termine ordinario *super omnibus hinc inde deductis*, fu ordi-

di-

dinato che s' eseguisse il decreto di preambolo *ex testamento* in benefizio di D. Ambrosio, e che 'l territorio di moggi 30. descritto ne' primi Capitoli matrimoniali restasse sequestrato *quo ad fructus penes tertium, donec aliter fuerit provisum etiam in cursu termini*, siccome fu eseguito.

Pretese poi D. Ambrogio de Diana con formale istanza, che D. Agostino de Angelis, o dovesse desistere dalla mossa pretensione, o rinunciare al legato d'un territorio sito in Marzanello fatto in suo benefizio da D. Isabella sua zia nel cennato testamento con espresso patto, e condizione però, che non potesse altro pretendere da D. Ambrogio suo erede; e nel caso che gli movesse lite, s' intendesse subito decaduto dal legato.

Rimasta in silenzio per molti anni la causa, volendosi poi proseguir il giudizio, insistè D. Ambrogio, affinchè s' ordinasse, siccome fu ordinata, la chiesta dichiarazione, che da D. Agostino fu fatta dicendosi, che voleva avvalersi delle ragioni, che gli assistevano in forza de' Capitoli matrimoniali di Agosto del 1739. niuno rapporto volendo avere al testamento di D. Isabella, che diceva non poter reggere, che per la sola somma di duc. 100.

Fatte dall' una parte, e dall' altra le pruove, pria di proporsi la causa, pretese D. Ambrogio de Diana, per la riserba contenuta nel citato decreto del Signor Commissario, ch' essendosi chiarita la sua ragione, e dimostrata l' insussistenza della contraria azione, si dovesse togliere il sequestro sul cennato territorio. Quindi fu che intese le parti a' 10. d' Aprile del 1768. fu ordinato, che 'l sequestro s' eseguisse presso

so d'esso D. Ambrogio, *præstita cautione de stando juri, & solvendo quid quid fuerit judicatum*, e furono a suo benefizio liberati i frutti dello stesso territorio. Avverso di questo decreto sebbene dal de Angelis si fosse procotto il gravame con supplica in S. C. pure venne confirmato; poichè fin da allora questo Supremo Senato fiutò la ragion della causa del mio cliente.

Questa è la serie de' fatti, onde nasce la presente quistione, in cui esaminar si debbe. I. Se giovi a D. Agostino de Angelis il patto apposto ne' Capitoli matrimoniali, che in caso di scioglimento di matrimonio dovesse D. Ambrogio restituire la dote a D. Isabella, a' suoi figli, ed in loro difetto a chi *de jure* spettavano secondo la consuetudine della Terra della Pietra. II. Se non avendo D. Tommaso de Angelis dotato la sorella *de suo*, poteva egli apporre l'altro patto, che morendo costei senza figli, potesse testare di soli duc. cento; e se questo patto sia regolare, e giusto. III. S'esamineremmo varie ragioni, per le quali la pretensione di D. Agostino dee ributtarsi.

§. I.

Non suffraga a D. Agostino de Angelis il patto apposto ne' Capitoli, che in caso di scioglimento di matrimonio, dovesse D. Ambrogio restituire a D. Isabella le sue doti, ed a' suoi figli, ed in mancanza di costoro a chi de jure *spettavano secondo la consuetudine della Pietra.*

LA bisogna richiede primamente, che si premetta essere stato D. Tommaso de Angelis l'autore di que' patti esorbitanti, che ne' Capitoli si leggono; di questa verità incontrastabile meglio ne sarà persuaso chi dovrà giudicare da quello, che si dirà nel §. II. Per ora basterà dire, che D. Tommaso quantunque niente avesse contribuito alla dotazione della sorella, che dotò se stessa co' ducati 400., ch' aveva avuto per paraggio de' beni paterni, e con altro, ch' aveva acquistato dal primo matrimonio, pure non solo volle intervenire alla solennità della stipula de' Capitoli, ma di vantaggio *volle prestare il suo consenso, ed autorità sotto però gl' infrascritti patti, vincoli, e condizioni, e non altrimente.*

Or D. Agostino de Angelis suo figlio vuole a buon conto mandar in aria un solenne testamento di D. Isabella sua zia, e ritrarre vantaggio per la successione

 legit-

legittima di costei da uno de' patti apposti dal suo padre ne' Capitoli, col quale D. Ambrogio de Diana si obbligava di ben conservare la dote, ed in caso di scioglimento di matrimonio restituirla a D. Isabella, ed a' suoi figli, ed in mancanza di costoro a chi *de jure* spettavano secondo l'uso, e consuetudine della Pietra; e per convalidar la sua pretensione, ha nel termine con infelicità però cercato di pruovare sul 9. *artic.* che in quella Terra siaci l'inveterata consuetudine di farsi la restituzione della dote delle donne, che muojono senza figli, in benefizio de' più prossimi in grado. Buon per noi però che i testimonj dalla Parte esaminati non dicano più di questo, e non parlino del caso, che la donna facesse testamento.

Ciò posto, qual pro quindi ritrae l'Avversario? Come il suo assunto possa nuocere al pupillo D. Giuseppe de Diana mio Cliente, non so; come possa alla causa presente adattarsi, non capisco. Questa non è consuetudine della sola Terra della Pietra, è anzi disposizione di dritto comune, col quale tutti viviamo. Ma per dritto comune abbiamo ancora, che la donna morendo senza figli possa disporre, e testare delle sue doti. Perciò io dissi, che l'assunto della Parte, quantunque fossesi pruovato, non le giovi, nè sia adattabile al caso presente; Poicchè il patto della restituzione delle doti apposto in ogni caso di scioglimento di matrimonio siccome fu regolare, e giusto, così non potè mai riguardar la persona di D. Tommaso fratello della dotata, e niente del suo contribuente alla dotazione; ma fu relativo, e proficuo a D. Isabella, a' suoi figli, ed in difetto di

co-

costoro ad ogni erede legittimo secondo l'uso di quel paese, e secondo il dritto comune, il quale anche dispone, che in questo caso possa la donna testare, e disporre, come l'aggrada, della sua dote. Or noi siamo nel caso, che D. Isabella sia morta sibbene senza figli, ma ha fatto testamento, in cui ha istituito erede D. Ambrogio suo marito: dunque non debbonsi le doti, e le robe ereditarie a chi *de jure* morendo intestata spettavano, ma all'erede.

Non si scoraggia però D. Agostino, poichè sebbene non avesse nel termine pruovata la consuetudine secondo si conveniva, ha creduto però supplire alla mancanza delle pruove con due mendicate fedi fatte una *fol.* 181. da due Notai, e *fol.* 182. l'altra da' Sindici idioti della Pietra, nelle quali si dice, che per consuetudine di quella Terra, qualora la donna maritata muoja senza figli, e sia stata dotata da' genitori, o da' fratelli, non possa disporre, che di quello solo s'è convenuto ne' Capitoli. E questo manco giova all'Avversario, perchè per aver luogo la sognata consuetudine, dee verificarsi il caso, come nelle mendicate fedi si dice, cioè che la donna venga dotata da' genitori, o da' fratelli, cosicchè sembri tolerabile, che *favore dotantium* possa questa consuetudine aver luogo. Ma noi siamo nel caso, che quando fu dotata la prima volta D. Isabella dalla madre, e da D. Marco, e D. Tommaso de Angelis suoi fratelli, fu dotata de' beni paterni, e non già de' beni di coloro, che le costituiron la dote. Quando poi rimaritandosi con D. Ambrogio dotò se stessa, D. Tommaso, che volle ne' Capitoli intervenire prestando consenso, ed autorità con condizioni, e patti esorbitanti, niente del suo contribuì alla do-

te della ſorella . Ma veniamo alle corte.
Che conſuetudine , che uſo , che coſtumanza va mai vantando D. Agoſtino de Angelis ? Tutto è ſogno, è chimera, e lo dimoſtro. *Conſuetudinem*, ſcriſſe Menochio nel *num.* 67. del *conſ.* 75. *& præſcriptionem tunc prodeſſe, quum continua fuit; quandoquidem ſi aliquando ceſſat, oſtendit populo, & præſcribenti ſibi eam non placere, & contrarium potius a ſe probari.* E nel *num.* 17. del *conſ.* 8. *Quo fit ut actuum difformitas inducere non valeat conſuetudinem.* Decio nella *l. ut liberis n.* 16. *C. de Collat.* c'inſegna, che la conſuetudine non abbia vigore, quando non ci ſia uniformità degli atti. E 'l citato Menochio nel *num.* 39. del *conſ.* 37. ſcriſſe: *Præſupponimus hic uniformitatem, ſine qua conſuetudo induci non poteſt*, e nel *nu.* 67. *ob variationem pœnarum, & actuum difformitatem non poteſt dici inducta conſuetudo*, ſecondo gl' inſegnamenti datici da Bartolo nella *l.* 2. *in princ. num.* 22. *D. ſolut. matrim.* da Soccino, e da tutt' i Dottori, e maſſime dal Gotofredo, che ſulla *l.* 2. *C. quæ ſit longa conſuet.* notò: *Conſuetudo maxime dicenda eſt, quæ antiquitus probata, & ſervata tenaciter.*

Dalle concludentiſſime pruove fatte da D. Ambrogio ſul 18. articolo colla depoſizione di ſette teſtimonj ſi diſtrugge il contrario ſiſtema; poichè ſi pruova, che nella Terra della Pietra la donna maritata, morendo ſenza figli, poſſa liberamente diſporre de' beni dotali a benefizio del marito, e gli ſteſſi teſtimonj adducono più eſempj recenti praticati nelle loro caſe, e famiglie. Dunque poſta queſta difformità d'atti, poſta la pruova in contrario, come la ſognata

con-

consuetudine può sostenersi? Dunque la vera consuetudine di quel paese sarà tale, che niente dal dritto comune si discosti. Ma ci è dippiù, quando l'Avversario voglia sostenere una consuetudine contraria al dritto.

Il Giureconsulto Ulpiano nella *l.* 34. del *Dig.* sotto il *tit. de legib. senatusque cons.* rispose così: *Quum de consuetudine Civitatis, vel Provinciæ confidere quis videtur, primum illud explorandum arbitror, an etiam contradicto aliquando judicio consuetudo firmata sit.* Quindi desuma il Contradittore la necessità indispensabile, ch'aveva egli di mostrare, che da' nostri Tribunali in simili quistioni siasi deciso secondo la vantata consuetudine. Ed infatti ove non ci sieno esempj di cose giudicate, il S. C. non ha soluto mai mandar buone le costumanze de' Paesi. Sono le consuetudini leggi non iscritte, lo sappiamo; ma ove queste si rattrovano, si veggono poi date in istampa, o almen solennemente registrate, e conservate negli archivj delle Università, donde s'estraggono le copie, quando occorra; Neppur copia di questa sognata consuetudine vedesi procurata da D. Agostino, perchè? perchè nella Pietra non c'è stata mai.

Finalmente per poter io stringer più da vicino l'Avversario, imprendo a sostenere, che quando anche ci fosse la sognata consuetudine, com' egli se l'architetta, non possa aver luogo, ed esecuzione.

L' Imperador Costantino scrivendo a Procolo Proconsolo dell' Africa nella *l.* 2. *C. quæ sit longa consuetudo*, dispose: *Consuetudinis, usûsque longævi non vilis auctoritas est; verum non usque adeo sui valitura momento,*

to, ut aut rationem vincat, aut legem. Il Fabro nella *definit.* 14. del *tit.* 30. del 9. *lib.* scrisse: *Non enim umquam ferendum est, ut consuetudo vincat legem*. E Menochio, e tutt' i DD. vogliono, che la consuetudine *sit æqua, justa, & rationabilis*.

Or come può esser giusta, equa, e ragionevole quella costumanza, che alla legge s'oppone, ed alla ragione? E' contro la legge il vedersi, che una donna morendo senza figli non possa disporre delle sue doti, anzi direi meglio della misera sua legittima, e paraggio de' beni paterni. E' contro la legge, e la ragione il sentirsi, che una donna dotante se stessa con proprj beni abbia a soggettarsi ad una sognata, ingiusta consuetudine di non poterne poi disporre morendo senza figli. E' contro l'equità, la giustizia, e la ragione il vedersi imporre leggi, patti, e condizioni da uno sulla roba, che non è sua, e che da lui non proviene.

Oltre di che legga attentamente l'Avversario le fedi da lui presentate *fol.* 181. *e* 182., e troverà, che la sua sognata consuetudine abbia luogo, quando le donne sieno state dotate da' genitori, o da' fratelli in guisa, che la medesima abbia in mira le persone, che dotano, *quarum favore* le dotate non possono disporre di que' beni, che da loro riceverono. Dunque non è adattabile al caso, che D. Isabella ha dotata se stessa, e dal fratello niente ha ricevuto.

Quì l'Avversario ricorre all'ancora sagra, dicendo, che quando anche la consuetudine non ci fosse, abbiamo almeno l'altro patto apposto ne' Capitoli, ed io rispondo a questo nel seguente.

§. II.

§. II.

Non poteva D. Tommaso de Angelis apporre ne' Capitoli l' altro patto, che morendo D. Isabella senza figli, potesse disporre di soli ducati cento.

PEr chiarire questo mio argomento di difesa, due cose si debbono prima dimostrare, quali cioè sieno state le circostanze, nelle quali D. Ambrogio de Diana, e massime D. Isabella sua sposa si videro nel tempo de' Capitoli, e chi sia stato l' autore de' patti apposti ne' medesimi. Costei era vedova nella piena sua libertà legale, non v' ha dubbio, ed assoluta padrona di quanto possedeva, tanto se si riguarda la dote costituitale dalla madre, e da' fratelli, quando fu maritata con D. Francesco Melfi, giacchè questa fu de' soli beni paterni la porzione, e paraggio spettatole, quanto se si riguarda ciocchè erale pervenuto dalla casa del fu suo primo marito; ma priva ella era, diciam così, della libertà naturale, perchè trovavasi nella casa di D. Tommaso suo fratello, il quale non voleva, che passasse a seconde nozze, affichè dopo aver consumato il contante, l' oro, e l' argento, e tutto il prezioso, che la sorella aveva, avesse potuto acquistare anche i stabili della di lei privata ragione.

Per rinforzar l' argomento conviene osservare chi sia

stato

ſtato D. Tommaſo de Angelis, e qual il ſuo coſtume. Sul 9. e 10. articolo depongono tutt'i teſtimonj eſaminati ad iſtanza di D. Ambrogio, ch' era un uomo facinoroſo; che viſſe ſempre e morì inquiſito, e fuggiaſco; che dopo rimaritata ſua ſorella ſi portò accompagnato da gente dello ſteſſo calibro nella Terra di Vairano, ov' era ſito il territorio di 30. moggi dotale, ed a forza ſi preſe 50. tomoli di grano, che a ſua ſorella s' appartenevano. S' è provato che per la ſua peſſima vita conſumò tutt' i beni ereditarj paterni, e materni, e le eredità degli altri ſuoi fratelli premorti, delle quali alla ſorella ſpettava la porzione.

S'è pienamente pruovato ſul 5. e 8. articolo, che queſt' uomo di mal talento per quel tempo, che D. Iſabella ſtette in ſua caſa, conſumò tutto il contante, l'oro, argento, e quanto mai eſſa aveva di prezioſo, e addoſsò alla ſorella tutto il peſo di ſua famiglia.

Sul 7. han concordemente depoſto i noſtri teſtimonj, che D. Iſabella una volta fu coſtretta di fuggirſene dalla caſa del fratello per cagione de' maltrattamenti, e diſpendj, che le faceva ſoffrire; e che coſtui fece ſentire a D.Ambrogio de Diana, che non avrebbe mai permeſſo di fargli ſpoſar la ſorella, ſe prima non gli dava cento ducati.

Sul 6. s'è anche pruovato, che D.Tommaſo de Angelis non volle permettere, che i Capitoli ſi ſtipulaſſero da Notar Paride de Dioniſio fatto venire ivi appoſta da D. Ambrogio, e da D. Iſabella; ma volle imperioſamente, che ſi ſtipulaſſero da Notar Eraclio d' Agnenica ſuo cognato.

Or in tali circoſtanze poſti e D. Iſabella, e lo ſteſſo

D. Am-

D. Ambrogio, pensi chi ha fuor di senno, ch' avesse potuto operar in essi il mal talento d' un uomo discolo, e scostumato in atto di veder sua sorella invogliata di rimaritarsi, e scappargli di mano la preda; onde fu che volle intervenir ne' Capitoli, e come se egli avesse *de suo* dotata la sorella, volle che s' apponessero varj patti, e massime quello di non poter la sorella disporre della sua dote, e delle sue robe, locchè include tacitamente nella dote il patto riversivo, quello per l' appunto, in cui oggi il di lui figlio D. Agostino de Angelis mette tutte le sue vane speranze.

Che 'l solo D. Tommaso sia stato l'autore di quel patto riversivo, ce n' assicurano gli stessi testimonj della Parte, cioè Eraclio Petrillo *fol.* 106. sul 4. articolo, dicendo, che D. Tommaso diceva voler sua sorella forzosamente rimaritarsi, ma perchè questo era di suo dispiacere, egli volle stipular i Capitoli secondo il supposto costume della Pietra di non poter cioè la dotata disporre della sua dote. Lo stesso depongono gli altri testimonj *fol.* 108. *e* 109. sul 4. e 7. articolo. E quando costoro non lo dicessero, così la ragion naturale ci persuade, che sia avvenuto, parendo inverisimile, che D. Isabella avesse voluto apporre un patto, il quale altro non aveva in mira, che 'l vantaggio di D. Tommaso. Se fossesi detto, che morendo con figli non potesse disporre, che di soli ducati cento, la cosa sarebbe stata regolare, perchè avrebbe avuto per oggetto il comodo de' figli; Ma non è mai credibile, che D. Isabella avesse voluto privarsi della libertà di disporre della sua misera legittima, e de' beni da lei acquistati, per apporre un

 tacito

tacito patto riversivo a pro di uno, che non solo non l'aveva niente dato del suo, ma aveva consumata buona porzione della di lei roba, e meritava esser odiato piuttosto dalla sorella, che beneficato.

Ma a che andar in cerca di argomenti, e pruove estrinseche, quando una intrinseca n'abbiamo somministrataci dagli stessi Capitoli matrimoniali *fol.* 30., che toglie ogni ombra di dubbio, e ci fa credere fermamente, che D. Tommaso sia stato il solo autore di quel patto? In fatti ivi leggesi così: *Per contemplazione, e causa del qual matrimonio essa D. Isabella se stessa dotante, anche col consenso, intervento, e presenza di D. Tommaso de Angelis suo fratello presente il suo consenso autorità prestante, sotto però gl' infrascritti patti, vincoli, e condizioni, e non altrimente.* Dunque egli, se non si fosse apposto quel tale patto, ed un altro, che farò rilevare da quì a poco anche a se vantaggioso, non avrebbe mai permesso, che i Capitoli si fossero stipulati; dunque egli ne fu l'autore; dunque quello non fu effetto della libera volontà di D. Isabella, e tanto meno il di lei marito dovette liberamente concorrere.

L' altro patto, che D. Tommaso fece apporre ne' Capitoli, rinforza maggiormente il mio argomento; poichè fece convenire, che in qualunque tempo egli avesse pagato alla sorella, o al costei marito ducati 700. avesse potuto prendersi quel territorio di moggi 30. sito nel tenimento di Vairano dato in dote, o sia per paraggio de' beni paterni alla medesima. Or è mai credibile, che costei, e suo marito, senza che da verun precedente patto, o legge fossero obbli-

bligati, aveſſero voluto farſi un tanto pregiudizio con promettere l'alienazione d'uno ſtabile così ſpecioſo, e dalla prima migliorato ? Dunque è indubitato, che D. Tommaſo aveſſe regolato i patti de' Capitoli, e ne foſſe ſtato l'autore ; e de' anche averſi per certo, che la forza, e 'l timore, o almen il deſiderio di ſcappar dalle mani d'uno ſcelerato fratello aveſſe piegata una, e la voglia d'aver la ſpoſa aveſſe indotto l'altro a ſoffrir patti di queſta ſorta.

Ma figuriſi il caſo, che queſta forza, e timore non ci foſſe mai ſtato, è certo però che D. Iſabella non fu dotata mai de' beni del fratello, ma quando ſi maritò la prima volta fulle dato il miſero paraggio di ducati 400. come moſtra il foglio 110., e come confeſſa la ſteſſa Parte nel ſuo 2. articolo al foglio 104.; e quando paſsò a marito la ſeconda volta, ſi dotò de' medeſimi, e de' beni da lei acquiſtati. Or qual dritto mai aveva un fratello, che non dota la ſorella *de ſuo*, d'imporre un patto di non poter teſtare [che include un tacito patto riverſivo a beneficio di chi non dota de' proprj beni] del miſero paraggio a lei ſpettato ſu i beni paterni, e degli altri beni dal primo marito pervenutile ? Qual dritto egli aveva d'apporre l'altro patto di doverſi a lui vendere, ſempre che gli piaceva, il territorio dato libero per paraggio a D. Iſabella ? Veggaſi che ne dicano i noſtri Dottori, che di tali materie hanno ſcritto, e qual ſia ſtato lo ſtile di giudicare de' noſtri Tribunali.

Il Preſidente de Franchis nella *deciſ.* 196. rapporta il caſo d'aver un fratello maritata la ſorella, e d'aver ne' Capitoli convenuto col marito, che morendo

quella fenza figli, dovesse la dote ritornare là, donde venne. Avvenne che la forella fece il teftamento, ed iftituì erede il marito, e perciò s' accefe un piato tra il primo, che ripeteva la dote per lo patto riverfivo, e 'l fecondo, che la voleva in forza del teftamento. Difcuffa la caufa nel S.C. a relazione dello fteffo de Franchis, fu decifo: *Mulierem potuiffe teftari pro concurrenti fumma dotium receptarum de bonis paternis, & maternis, non autem de eo, quod ultra prædicta habuit de propriis bonis fratrum, qui eam dotando de eorum propriis bonis, potuerunt in dotatione apponere legem, quam voluerunt, quod facere non potuerunt in dote data de bonis paternis, & maternis.*

Nella *decif.* 491. rammentando lo fteffo autore la *decif.* 196. figura il cafo, che la forella dotata da' fratelli *de bonis paternis, & maternis* foffe poi morta inteftata, e rapporta efferfi in quefto cafo decifo a favor de' fratelli, *& non obftare decifionem fupra relatam, quæ loquitur quando foror teftata eft.*

Francefco Vivio nella fua *decif.* 9. figura il cafo d' aver un padre, ch' aveva due mafchi, ed una femina, dotata coftei *de paragio* col patto, che morendo fenza figli, doveffe la dote tornare al dotante fenza veruna controverfia. Avvenne che la dotata morì fenza figli, e nel teftamento difpofe della metà delle doti in beneficio del marito; Dedottafi la cofa in giudizio, fu rifoluto contro i fratelli, che ripetevano l' intera dote per lo patto riverfivo, e fu decifo: Che la donna aveva potuto teftare, *ne privaretur dote, & hereditaria portione.* E tanto il de Franchis, quanto il Vivio s'appog-

pog-

poggiano allo ſtile di giudicare; all'autorità di mille Dottori, e maſſime a quella di Luca di Penna, il quale nella *l. unic. C. de imponenda lucrativa deſcriptione* ne' proprj termini della quiſtione preſente conchiude: *Quod mulier iſta poſſit de dote ſua teſtari; dicta ſtipulatione non obſtante*, per quelle ragioni, che in copia grande egli adduce. Queſto Dottore ha fatto ſempre grande autorità nel noſtro Foro, *a cujus ſententia*, dice il citato Vivio, *raro diſceditur, maxime quum habeat tot patres, & juris interpretes comites*.

Donatantonio de Marinis nel *nu.6.*del *cap. 167.* del *lib. 2.* delle ſue riſoluzioni ſoſtiene coll'autorità delle leggi, e maſſime della *l. hereditas Cod. de pactis convent.*, e del Fontanella, del Sanfelice, del Barboſa, di Gianvincenzo de Anna, del Menochio, e di mille altri, che *pactum in inſtrumento dotali interpoſitum, ut dos reſtituatur illi, cui nullo titulo reſtitui debet, actionem non parit, ſicque promittentem non obligat, id, quod in terminis, de quibus agebamus, uno ore ſaxi ſunt Bald. in l. ſi avia num. 19. Cod. de jur. delib. Lucas de Penna omnino videndus in l. 1. a num. 47. ad 50. Cod. de impon. lucrat. deſcrip. ubi diſtinguit quando frater dotem ex ſua liberalitate tradit, vel ex patrimonio communis parentis, & alii.*

Non oſta di vantaggio il menzionato patto alla teſtamentaria diſpoſizione di D. Iſabella per le notiſſime leggi, le quali diſpongono, che qualſivoglia convenzione, o patto, onde la facoltà, ed arbitrio di teſtare diminuiti rimangano, non ſi debba affatto ſoſtenere. Perciò gl' Impp. Diocleziano, e Maſſimiano nella *l. 4. del C.*

ſotto

sotto il titolo *de inutilib. stipulation.* stabilirono: *Ex eo instrumento nullam vos habere actionem; in quo contra bonos mores de successione futura interposita fuit stipulatio, manifestum est: quum omnia, quæ contra bonos mores, vel in pactum, vel in stipulationem deducuntur; nullius momenti sint.* Lo stesso venne stabilito dall'Imperador Costantino nella *l. 1. Cod. de Sacrosan. Eccles.*

Sopra tutto però è notabile quanto si dispone nella citata *l. 5. C. de pactis conventis*: *Hereditas extraneis testamento datur. Quum igitur adfirmes dotali instrumento pactum interpositum esse vice testamenti, ut post mortem mulieris bona ejus ad te pervenirent, quæ dotis titulo tibi non sunt obligata: intelligis nulla te actione posse convenire heredes, sive successores ejus, ut tibi restituantur, quæ nullo modo debentur.* La ragione ci viene assegnata dall' Imperador Giustiniano nella *l. 30. Cod. de pactis*: *Sed nobis*, egli dice, *hujusmodi pactiones odiosæ esse videntur, & plenæ tristissimi, & periculosi eventus*: E la Glossa sulla citata *l. hereditas* figura due casi; il secondo de' quali si adatta troppo bene alla causa presente, poichè dice: *Pactum fuit inter virum, & uxorem; ... bona mulieris ad Titium post mortem suam pervenirent; jure testamenti petere hereditatem Titius non potest, quia nec mulier eum instituit, nec jure pacti, quia alteri pacisci &c. Pactum*, notò Gotofredo sulla stessa legge, *non est modus jure civili introductus ad quærendas aliorum hereditates.*

Quì si può dire dall'Avversario, che col patto apposto ne' Capitoli non si tolse a D. Isabella la libertà di testare, avendosi riserbata la facoltà di disporre

della

della ſomma di ducati cento . Ma io gli riſpondo , che quindi naſcerebbe l'aſſurdo , che D. Iſabella ſia morta parte teſtata , e parte inteſtata . Concioſiacoſachè ſe eſſa aveſſe diſpoſto nel ſuo teſtamento di ſoli ducati cento , perchè di queſti ſoli poteva diſporre , veniva in conſeguenza , che per lo dippiù della ſua roba moriva inteſtata . Se eſſa aveſſe fatta una donazione irrevocabile tra vivi , come ſpeſſo accade, o al fratello, o a qualunque altro mai , intendo bene, che poteva reſerbarſi la facoltà di diſporre di ducati cento . Ma non avendo eſſa ne' Capitoli donato a niuno ; e figurando che non aveſſe altrimente diſpoſto , ne verrebbe in conſeguenza , che per lo dippiù ſarebbe morta inteſtata .

Nè vale il dirſi , che non potendo in forza del detto patto diſporre del reſto di ſua eredità , ſenza farſene diſpoſizione ſarebbe ſucceduto chi ſi trovava più proſſimo in grado ; poichè ripeterei quello , che di ſopra ho fondato , cioè che chi non dota del ſuo una donna , non può nella dote apporre patto riverſivo , e ridirei, che ſi vedrebbe in queſto caſo verificato l'aſſurdo di volerſi ſuccedere parte *ab inteſtato* , e parte *ex teſtamento* . E tanto par che baſti a dimoſtrare , che D. Tommaſo de Angelis non poteva apporre ne' Capitoli matrimoniali di ſua ſorella il duro patto di non poter coſtei teſtare , che di ſoli ducati cento nel caſo foſſe morta ſenza figli .

§. III.

§. III.

S' adducono varie ragioni, per le quali viene vieppiù irragionevole la pretensione di D. Agostino de Angelis riputata.

I. A D. Maria de Angelis sorella di D. Isabella maritata con D. Tommaso Jadopi d' Isernia erasi dato in dote un territorio di moggi 30. sito nella Terra di Presenzano, ed un Molino del valore di 1500. ducati sito in Roccamonfina, e questa dote fu corrispondente al paterno patrimonio; tutto ciò vien pruovato colla concorde deposizione di 7. testimonj sul 1. articolo. All' incontro a D. Isabella fu dato un solo territorio di moggi 30. del valore di ducati 400. per solo paraggio de' beni paterni, come leggesi ne' Capitoli al *fol.* 110., dunque la dote di costei fu inofficiosa, e D. Agostino de Angelis oggi sarebbe tenuto a darle il supplimento.

II. D. Angelica Viti comune madre ebbe la dote di ducati 1000., or essendo stata D. Isabella dotata de' soli beni paterni, spettava dunque alla medesima il paraggio anche sopra i beni materni, al quale oggi lo stesso D. Agostino sarebbe tenuto.

III. Essendo premorti a D. Isabella D. Marco, e D. Francesco-Maria de Angelis suoi fratelli, coloro per l'appunto,

punto, che le costituirono la dote su i beni paterna al *fol.* 110., e non avendo la medesima fatta veruna, rinuncia, le spettava la porzione de' beni ereditarj de' medesimi *fol.* 129. 132. 137. 139. 144. 148. sopra il 10. *artic.*

IV. Sopra lo stesso articolo depongono tutt'i testimonj, che D. Tommaso de Angelis, perchè per la sua facinorosa vita aveva tutto dissipato, spessissimo portavasi in casa di sua sorella in Teano, e dalla medesima era soccorso con denajo, e robe.

V. In tempo di questo secondo matrimonio D. Isabella ebbe una lunga, e dispendiosa lite co' congionti del primo suo marito, per esser sodisfatta dell'antefato, e di ciò, che spettavale per la morte de' suoi figli, e perciò essa dovette contrarre il debito di ducati 250. con D. Pietro Cecere facendogli vendita di annui ducati 17. 50., e nell'istrumento *fol.* 124. si dice esser quelli serviti per la cennata lite: qual debito poi fu sodisfatto con proprio denaro di D. Ambrogio de Diana, come dall'altro istrumento *fol.* 125., e dalla deposizione de' testimonj sull'undecimo articolo.

VI. L'oggetto di questa lunga lite furono le successioni di due figli morti prima, e del terzo morto dopo, che D. Isabella si fosse rimaritata, e l'antefato; D. Ambrogio per ottenere, come avvenne, l' una, e per conseguir l'altro transatto finalmente con un territorio di 9. moggi, spese 500. e più ducati, oltre i cennati ducati 250., come concordemente si depone da tutt' i testimonj sul 12. e 13. *artic.*

VII. Essendo stata D. Isabella negli ultimi anni di sua vita sempre accagioneta di mali, ed indisposizioni, convenne al marito di condurla più volte in Napoli, farle

mu-

mutar cielo, e far cure, per le quali ſpeſe più centinaja, come ſul 19. *artic.* s'è pruovato. Quindi ella ebbe giuſto motivo d'uſar gratitudine verſo il marito facendo la ſeguente diſpoſizione *fol.* 161.

VIII. Eſſa l'iſtituì erede per rimunerazione (ſono parole della Teſtatrice), e compenſo delle ſpeſe, e diſpendio notabiliſſimo, che'l medeſimo aveva ſofferto dal primo giorno, ch' entrò in ſua caſa, per lo mantenimento delle liti, ſpeſe, e ricupero delle robe di lei, com'anche per la cura, e governo, ch' aveva avuto della medeſima in tutte le lunghiſſime, e pericoloſe ſue infermità.

IX. Laſciò poi a D. Agoſtino de Angelis ſuo nipote, in compenſo di qualunque pretenſione poteſſe avere ſopra i ſuoi beni dotali, un territorio in pertinenze di Marzanello con patto, e condizione, che nè eſſo, nè i ſuoi figli, e ſucceſſori poteſſero pretender altro da ſuo marito per cauſa delle doti, o per altra qualunque cauſa, ordinando eſpreſſamente, che nel caſo l'aveſſero moleſtato, s'intendeſſe D. Agoſtino e' ſuoi figli decaduti dal legato.

X. Finalmente col teſtamento ratificò la fondazione del Padronato di S. Elena fatto in beneficio del ſuo marito, e dello ſteſſo D. Agoſtino, e queſto convalida quanto han depoſto i teſtimonj ſul 20. *artic.*, cioè, che quanto a D. Iſabella rimaneva delle ſue doti, eraſi impiegato in fondo del Padronato da lei iſtituito, ſicchè poco, o quaſi niun vantaggio veniva il marito a ricavare dall'eſſere ſtato dalla moglie iſtituito erede.

Che